

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2011, N. 1063: attività venatoria in area protetta. La mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale non esclude il dovere giuridico di esaminare le cartografie al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva.**

*«Invero la mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale de qua, istituita con Legge Regionale n. 16/06 (art. 3), non escludeva il dovere giuridico degli attuali ricorrenti di rendersi parte diligente - mediante l'esame delle cartografie allegate alla citata legge (art. 2), pubblicata sulla GU - al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva.».*



01063/11

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE III PENALE

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 03/12/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Giuliana Ferrua	Presidente
1. Dott. Ciro Petti	Consigliere
2. Dott. Alfredo Maria Lombardi	Consigliere
3. Dott. Mario Gentile	Consigliere
4. Dott. Giulio Sarno	Consigliere

N. 1839

REGISTRO GENERALE

N. 23583/010

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Lovero Giovanni, nato il 25/01/1953

Lovero Pasquale, nato il 25/01/81 (25/08/81)

Avverso Ordinanza

Tribunale di Taranto, emessa il 13/05/010

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni D'Angelo

che ha concluso per Rigetto del ricorso



Udito il difensore Avv. Alberto Sardano, difensore di fiducia dei ricorrenti.

### **Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa il 13/05/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Lovero Giovanni e Lovero Pasquale, avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo disposto dal Gup del Tribunale di Bari in data 17/03/010 ed avente per oggetto due fucili con relativo fodero, n. 6 cartucce e 4 esemplari di tordi; il tutto in ordine al reato di cui agli artt. 21, comma 1° lett. b), e 30, comma 1° lett. d) L. 157/92 – rigettava il gravame.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cpp

In particolare i ricorrenti esponevano che non sussisteva il *fumus commissi delicti* dell'ipotizzato reato di cui all'art. 30, comma 1° lett. d), L. 157/92, poiché entrambi gli indagati versavano nello stato di buona fede. Invero i confini della Riserva Naturale Regionale de qua, non era contrassegnato da apposita tabellazione, come prescritto dall'art. 3 L. Regione Puglia n. 16/2006.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 03/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Bari ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.



In particolare il giudice del merito, mediante un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato che Lovero Giovanni e Lovero Pasquale – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – erano stati sorpresi da agenti del Corpo Forestale dello Stato, mentre erano intenti ad esercitare l'attività venatoria in località Torre Castiglione, all'interno dei terreni ricadenti nella "Riserva Naturale Regionale, Orientata dei Laghi di .Conversano e Gravina Monsignore". Ricorrevano, pertanto, allo stato degli atti gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 21, comma 1° lett. b) e 30 lett. d) L. 157/92.

Le esigenze cautelari erano state ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato mediante ulteriore esercizio dell'attività abusiva di caccia.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, peraltro, alla sola sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo - sono infondate.

Invero la mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale de qua, istituita con Legge Regionale n. 16/06 (art. 3), non escludeva il dovere giuridico degli attuali ricorrenti di rendersi parte diligente – mediante l'esame delle cartografie allegate alla citata legge (art. 2), pubblicata sulla GU – al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Lovero Giovanni e Lovero Pasquale con condanna degli stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00 ciascuno.

**P. Q. M.**



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

*sf*

Così deciso in Roma il 03/12/010

Il Presidente

( dott. G. Ferrua )

L'Estensore

( dott. M. Gentile )

*Mario Gentile*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 18/12/2011  
IL CANCELLIERE  
*Liana Mariani*

